

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

MT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 86-2022 DEL 25/02/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI REP. ATTI N. 100/CSR DELL'8 LUGLIO 2021. ANNI 2022/2024.

In data 25/02/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dr. Elide AZZAN

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021)

Su conforme proposta del Dirigente S.S. DAPO e Logistica, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- richiamati i seguenti provvedimenti:
 - ✓ n. 168 del 4/05/2017 con il quale si prendeva atto della Convenzione rep. n. 22 del 12.01.17 stipulata per il triennio 2017 - 2019 dalla Regione Piemonte con le Associazioni dei donatori di sangue, ai sensi della DGR n. 14-4007 del 3.10.16 di recepimento dell'Accordo Stato - Regioni del 14.04.16 (rep. atti n. 61/CSR), e si approvava lo schema tipo di disciplinare tecnico predisposto sulla base della suddetta convenzione, da

sottoporre alla firma delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari per la raccolta di sangue umano operanti a livello locale;

- ✓ n. 174 del 21/04/2020 con il quale, a seguito della proroga per l'anno 2020 della Convenzione tra la Regione Piemonte e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue maggiormente rappresentative sul territorio, questa A.O. deliberava di mantenere, per l'anno 2020, le convenzioni stipulate a livello locale;
 - ✓ n. 172 del 2/04/2021 con il quale, a seguito della proroga per l'anno 2021 della Convenzione tra la Regione Piemonte e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue maggiormente rappresentative sul territorio, questa A.O. deliberava di mantenere, per l'anno 2021, le convenzioni stipulate a livello locale e approvava, altresì, la convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cuneo per la raccolta di sangue umano a scopo trasfusionale;
- vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, *“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”* e s.m.i., ed in particolare l'art. 6, comma 1, lett. b), che così recita: *“Con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali”*;
 - visto il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: *“Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;
 - visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: *“Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”*;
 - visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: *“Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”*, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19;
 - visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante *“Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n. 9, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

- visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante *“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;
- vista la legge 11 agosto 1991 n. 266 recante *“Legge quadro sul volontariato”* e il titolo XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato decreto legislativo n. 117 del 2017;
- visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo S-R n. 61/CSR del 2016 (Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021);
- preso atto che, con nota prot. n. 44837/2021 del 17/12/2021, protocollata al n. 42734, la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari ha trasmesso la D.G.R. n. 14-4288 del 10/12/2021 avente ad oggetto *“Recepimento Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato - Regioni n. 61/CSR del 2016 (Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021)”*;
- tenuto conto che, con detta D.G.R., la Giunta Regionale ha tra l’altro deliberato di:
 - ✓ recepire l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021);
 - ✓ demandare al Direttore della Direzione regionale Sanità e Welfare la firma della nuova Convenzione da stipularsi tra Regione Piemonte e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue maggiormente rappresentative sul territorio regionale (AVIS, FIDAS, CABS e CRI) sulla base dello schema tipo recepito, con decorrenza dall’1/01/2022 e sino al 31/12/2024, applicando le quote di rimborso stabilite nel suddetto Accordo senza variazioni interne ai valori indicati;
 - ✓ demandare ai Direttori Generali delle ASR la stipula delle Convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di livello locale, sulla base dello schema tipo e dei disciplinari tecnici “A” per l’attività associativa, “B” per l’attività di unità di raccolta, “C” per le attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, con medesima decorrenza;
- considerato che la S.S. DAPO e Logistica, di concerto con i Direttori delle SS.CC. Direzione Sanitaria di Presidio e Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale, ha predisposto lo schema tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di livello locale, finalizzata a regolamentare i rapporti intercorrenti tra questa A.O. e dette associazioni in relazione alla raccolta di sangue umano a scopo trasfusionale, nonché il disciplinare tecnico per la gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, allegati alla presente deliberazione rispettivamente sotto le lettere “A” e “B” per formarne parte integrante e sostanziale,

- tenuto conto che le quote di rimborso per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue sono riportate nell'allegato "C" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nonché qui di seguito indicate:

<i>ATTIVITÀ</i>	<i>EURO</i>
Rimborsi per l'attività di gestione del donatore	
Donazione di sangue validata	€ 22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponente validata	€ 24,00
Rimborsi per l'attività di raccolta	
Raccolta di sangue validata	€ 43,00
Raccolta in aferesi di plasma e multicomponente validata	€ 55,00
Rimborsi per l'attività associativa	
Raccolta di sangue validata	€ 65,00
Raccolta in aferesi di plasma o multicomponente validata	€ 79,00

- visto che, come previsto all'art. 2 dello schema tipo di convenzione approvata dall'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021, la Convenzione ha validità di tre anni ed è rinnovabile sino all'adozione di altro schema tipo recato da un nuovo Accordo Stato Regioni;
- vista la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90, il responsabile del presente procedimento;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art.3, comma 1 quinquies del decreto leg.vo 19/6/1999 n.229;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art.3, comma settimo, del decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n.517;

DELIBERA

- 1) di dare atto che, con nota prot. n. 44837/2021 del 17/12/2021, protocollata al n. 42734, la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari ha trasmesso la D.G.R. n. 14-4288 del 10/12/2021 avente ad oggetto *“Recepimento Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato - Regioni n. 61/CSR del 2016 (Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021)”*;
- 2) di approvare, per il triennio 2022/2024, per le motivazioni dettagliatamente indicate nelle premesse, lo schema tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di livello locale, finalizzata a regolamentare i rapporti intercorrenti tra questa A.O. e dette associazioni in relazione alla raccolta di sangue umano a scopo trasfusionale, il disciplinare tecnico per la gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, nonché le quote di rimborso per le attività svolte, allegati alla presente deliberazione rispettivamente sotto le lettere “A”, “B” e “C” per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che i predetti documenti saranno sottoposti alla firma delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue operanti a livello locale, che attualmente sono le seguenti:
 - Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS), Sezione Provinciale di Cuneo
 - Associazione Donatori Autonomi del Sangue di Saluzzo e sue Valli - A.D.A.S. Saluzzo – FIDAS di Saluzzo
 - Associazione Donatori Sangue del Piemonte - FIDAS – Onlus di Torino
 - Associazione Donatori Sangue Dipendenti ENEL di Torino
 - Gruppo Donatori Sangue Michelin di Cuneo
 - Associazione Solidarietà Organizzata del Sangue - S.O.S. di Cuneo
 - Associazione Donatori di Sangue Autonomi - D.S.A. di Polonghera
 - Gruppo Autonomo Sangue Montebracco - G.A.S.M. di Revello
 - Associazione Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cuneo
 - Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Busca
- 4) di individuare la dott.ssa Manuela Tortalla - Collaboratore Amm.vo Prof.le Senior della S.S. DAPO e Logistica - quale funzionario responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva presunta, derivante dal presente provvedimento, di Euro 540.000,00 Iva compresa viene così contabilizzata:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA compresa
2022	DAPO	3.10.10.14	Altri servizi generali	Euro 180.000,00
2023	DAPO	3.10.10.14	Altri servizi generali	Euro 180.000,00
2024	DAPO	3.10.10.14	Altri servizi generali	Euro 180.000,00

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Elide AZZAN

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA

Sottoscrizione del proponente
Il Dirigente SS DAPO e Logistica
Dott.ssa Michela COSTANZO

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E
CARLE DI CUNEO E L'ASSOCIAZIONE/FEDERAZIONE**

ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni Rep. dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n. 100/CSR), in applicazione dell'art. 6,
comma 1, lett. b), della Legge n. 219/2005

TRA

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Elide Azzan, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo, Corso Carlo Brunet n. 19/A

E

L'Associazione/Federazione, nella persona del Presidente,, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Associazione, in, Via

VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: “Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante “Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del 12 gennaio 2017, n 9, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato" e il titolo XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ed in particolare l'articolo 1, comma 125;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo S-R n. 61/CSR del 2016" (Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione sono esclusivamente le attività svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni di donatori di sangue, di seguito riportate:
 - a. attività associativa - disciplinare A (da sottoscrivere per tutte le associazioni e federazioni);
 - b. attività autorizzata e accreditata di Unità di Raccolta (UdR) - disciplinare B (ove previsto dal modello organizzativo regionale, oltre all'Allegato A);
 - c. attività a supporto esclusivo delle attività trasfusionali - disciplinare C (se effettuate).
2. La convenzione, con il coordinamento della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità di partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:
 - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della Legge n. 219/2005;
 - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organi collegiali previsti;
 - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
 - d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.

3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazione di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Con la presente Convenzione alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali (Piano sangue e plasma regionale – Programma annuale regionale per l'autosufficienza, altri strumenti di programmazione regionale e locale che possono riguardare le attività trasfusionali), nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti.
5. Per le attività di cui ai disciplinari A e B (se previsto) si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 e allegate al presente schema tipo di convenzione.
6. La convenzione può avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale, come definite nel Disciplinare tecnico C. Tali attività sono declinate in appositi progetti che riguardano i seguenti ambiti: l'aggregazione dei punti di raccolta delle UdR, in un'ottica di rete; il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.
7. I progetti di cui al comma 6 possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale. Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

1. Le Regioni e le Province autonome, con il coinvolgimento della SRC, e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:
 - a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali (ST) e le UdR operanti sul rispettivo territorio e sotto la responsabilità tecnica dei ST di riferimento siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 219/2005;

- b) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori, nonché la gestione dell'attività sanitaria di raccolta del sangue e degli emocomponenti delle UdR, siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali regionali e nazionali;
- c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
- d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
- e) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- f) sostenere e incentivare il miglioramento della attività di gestione associativa;
- g) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale regionale o del ST di riferimento, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la SRC;
- h) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- i) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione per la qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
- j) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
- k) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste della normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitarie di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
- l) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
- m) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
- n) garantire l'emovigilanza dei donatori;
- o) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
- p) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
- q) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
- r) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
- s) definire le modalità di interazione con il ST di riferimento, secondo la normativa vigente.

2. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile, previo consenso delle parti, fino all'adozione di altro Schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato Regioni.
3. Sei mesi prima del termine di validità della presente convenzione, le parti ne definiscono l'eventuale rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

ARTICOLO 3

(Materiali, attrezzature, tecnologie, locali e procedure)

1. Le procedure per l'attività, il materiale per la donazione e quello di consumo sono forniti dal ST di riferimento e comprendono: materiale per disinfezione, cerotti, dispositivi pungidito, cuvette per emoglobino metro, sacche per la raccolta del sangue e degli emocomponenti, provette, guanti, garze e cotone idrofilo. La quantità è commisurata all'attività programmata.
2. La dotazione di farmaci e dispositivi per la gestione degli eventi avversi, secondo le procedure concordate è garantita è fornita dal ST di riferimento. La quantità e tipologia è commisurata all'attività programmata.
3. Le attrezzature e le tecnologie fornite dal ST di riferimento comprendono: bilance, emoglobino metri, saldatori e separatori cellulari per l'aferesi.
4. L'Azienda Ospedaliera del ST di riferimento mette a disposizione il sistema per la gestione informatizzata di cui alla lett. g) dell'art.2.
5. I termini e le condizioni di utilizzo e fornitura dei materiali e delle attrezzature e tecnologie di cui ai precedenti commi sono regolati da appositi accordi/contratti da allegare alla convenzione.
6. L'eventuale utilizzo di ulteriori materiali, attrezzature, tecnologie e locali della Regione/Enti da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività di cui ai disciplinari A e B, anche in comodato d'uso, pur anche gratuito, è disciplinato in appositi accordi e contratti non inclusi nella presente convenzione.

ARTICOLO 4

(Gestione dei rifiuti)

1. Il confezionamento del materiale a rischio infettivo e il suo trasporto presso il ST di riferimento nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore è a carico dell'UdR. L'Azienda Ospedaliera ove ha sede il ST ne garantisce lo smaltimento. L'Azienda Ospedaliera e l'UdR concordano le modalità operative relative al trattamento, alla conservazione temporanea e allo smaltimento del medesimo. L'Azienda Ospedaliera e l'UdR definiscono, inoltre, le procedure atte a garantire la protezione individuale del personale impegnato nell'attività di raccolta, in conformità alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 5

(Trasporti)

1. Il primo trasporto quotidiano delle unità prelevate, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata, dai punti di raccolta associativi al ST di riferimento o ad altra

Struttura trasfusionale prevista dal modello organizzativo regionale, è a carico dell'UdR.

2. I costi relativi ai trasporti successivi al primo, che si rendessero necessari sulla base del modello organizzativo della Rete regionale trasfusionale, sono a carico della Azienda Ospedaliera che sottoscrive la convenzione, salvo diversi accordi tra le parti.

ARTICOLO 6

(Coperture assicurative)

1. Le Associazioni e Federazioni titolari di UdR garantiscono ai propri volontari associati, per l'attività svolta dagli stessi, la copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi.
2. L'Azienda Ospedaliera che sottoscrive la convenzione garantisce la copertura assicurativa per infortunio dei donatori o con stipula della polizza o con rimborso all'Associazione.
3. La copertura assicurativa di cui al comma 2, compresa la fattispecie *in itinere*, sia per le attività svolte presso il ST e relative articolazioni organizzative sia per quelle svolte presso l'UdR e relativi punti di raccolta deve includere i rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000,00 euro per morte ed invalidità e non deve prevedere franchigie.

ARTICOLO 7

(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori, oggetto della presente convenzione, le Regioni e le Province autonome garantiscono il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla gestione associativa (disciplinare A) e alla gestione delle unità di raccolta (disciplinare B se effettuata) secondo quanto previsto dall'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell'8 luglio 2021.
2. Le quote di rimborso delle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative, fanno riferimento alle unità validate comunicate dal ST di riferimento.
3. Le funzioni a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui al disciplinare tecnico C dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell'8 luglio 2021, sono declinate in appositi progetti, comprendenti anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione. La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il ST di riferimento e alla SRC.

4. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte (associative e di raccolta qualora effettuate), sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nei disciplinari A e B. La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il ST di riferimento e alla SRC. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
5. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori oggetto della presente convenzione sono prestazioni di servizi e sono altresì da considerare di natura non commerciale anche ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della normativa vigente.
6. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i.

ARTICOLO 8

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Ospedaliera ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 9

(Esenzioni)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 10

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.

ALLEGATI

- ✓ Quote di rimborso per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.
- ✓ Disciplinare A - "Attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue"

Letto, approvato e sottoscritto.

Cuneo, lì

Per l'Associazione/Federazione

.....

Il Presidente

- -

Per l'A.O. S. CROCE E CARLE

Il Direttore Generale

- *Dr. Elide AZZAN* -

DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE

1. Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione dell'attività associativa, garantita dall'Associazione/Federazione, (di seguito Associazione/Federazione) a supporto dell'attività trasfusionale della S.C.I. Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale (di seguito SIMT) dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, come di seguito indicato.

2. Partecipazione alla programmazione

L'Associazione/Federazione, in accordo con la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), partecipa alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale (ST) di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

3. Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento della SRC, e l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Le attività di promozione sono attuate attraverso:

- a. lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- b. lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c. il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori, in particolare di quelli giovani;
- d. lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- e. la tutela dei donatori e dei riceventi e la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale, con particolare riguardo al mondo della scuola e dell'università;
- f. il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- g. il miglioramento continuo della qualità attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Associazione/Federazione si impegna a mettere in atto iniziative di informazione e promozione della donazione onde realizzare gli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati

dalla programmazione, concernenti l'autosufficienza per il sangue, per gli emocomponenti e per i medicinali plasmaderivati.

4. La chiamata associativa e programmazione

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il ST di riferimento.

L'Associazione:

- attua una efficace gestione dell'attività di chiamata individuale con appuntamento, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori, in funzione anche di particolari periodi critici dell'anno;
- definisce, realizza e verifica modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione e la realizzazione del servizio di chiamata programmata;
- si avvale del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure di altro sistema integrato con i precedenti mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la SRC.

L'Associazione/Federazione può assicurare, altresì, il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, qualora delegata dal ST, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Associazione/Federazione si impegna, inoltre, a collaborare con il ST nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi alle direttive del ST di riferimento e della SRC.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie, con il coinvolgimento della SRC, fornisce all'Associazione/Federazione dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni, nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

5. Promozione della salute e tutela del donatore

L'Associazione/Federazione svolge funzioni di promozione della salute e di tutela del donatore intese a garantire la donazione volontaria e non remunerata del sangue e dei suoi componenti.

L'Associazione/Federazione garantisce, in accordo con la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie, con il coinvolgimento della SRC:

- a. il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b. il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- c. azioni mirate al buon uso del sangue, attraverso la partecipazione agli appositi Comitati previsti dalla norma;
- d. lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

6. Trattamento dei dati personali

L'Associazione/Federazione garantisce il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

7. Flussi informativi ed elenchi dei donatori iscritti

L'Associazione/Federazione, ai fini della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività di donazione, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dalla Regione/Azienda Ospedaliera cui afferisce il ST di riferimento o integrato con esso. Tale integrazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da entrambe le parti, secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

Sulla base della normativa vigente, l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue trasmette, in modo informatizzato, al ST di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione/Federazione garantisce al ST collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

8. Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione/Federazione dei donatori di sangue, in base al presente disciplinare, la Regione garantisce le quote di rimborso, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell'8 luglio 2021.

Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, e comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a. costi per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.);
- b. costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione;
- c. costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione;
- d. costi per la formazione e aggiornamento dei volontari;
- e. costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi;
- f. costi generali.

La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il ST di riferimento e alla SRC.

**QUOTE DI RIMBORSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E
FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE**

ATTIVITÀ	EURO
Rimborsi per l'attività di gestione del donatore	
Donazione di sangue validata	€ 22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponente validata	€ 24,00
Rimborsi per l'attività di raccolta	
Raccolta di sangue validata	€ 43,00
Raccolta in aferesi di plasma e multicomponente validata	€ 55,00
Rimborsi per l'attività associativa	
Raccolta di sangue validata	€ 65,00
Raccolta in aferesi di plasma o multicomponente validata	€ 79,00